

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Chimirri, ministro d'agricoltura e commercio. Accetto la modificazione proposta all'intestazione di questo capitolo, perchè risponde ai fini, cui è destinata la spesa.

Devo una risposta alle parole nobili e generose pronunziate dall'onorevole Cavalletto. Egli riconobbe gli sforzi, che fa il Governo per venire in soccorso dei lavoratori, e lodò i provvedimenti da me annunziati, intesi a mitigare la loro sorte ed impedire che siano costretti a mendicare in estranee regioni il pane e il lavoro, che non trovano a casa.

Sollevò inoltre una grave e delicata questione, cioè: se le condizioni imposte alle affittanze in base al Codice civile rispondono sempre ai criteri dell'equità. E venne ricordando alcune speciali convenzioni, nelle quali si leggono patti durissimi, che, se non ripugnano alla lettera della legge, sono certamente contrari al sentimento dell'equità.

Ebbene, onorevole Cavalletto, Ella stessa notò che quei contratti, sebbene così rigidi nella forma, non sono in pratica eseguiti con tanto rigore, perchè la pietà dei proprietari corregge spesso la durezza del patto.

I suggerimenti da Lei dati eccedono la competenza del Ministero di agricoltura: perchè i patti delle fittanze sono regolati dal Codice civile. Non spetta a me il dire se convenga mutare le disposizioni del nostro Codice, che regolano simili contratti.

La questione, come dissi, è grave e fu già esaminata dal Consiglio di agricoltura; ed io non mancherò di richiamerò su di essa l'attenzione del mio collega della giustizia.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Cavalletto. Ringrazio il ministro della promessa che mi fa, di occuparsi, cioè, di questa importante e delicata questione, d'accordo col ministro di grazia e giustizia.

Non creda, però, che la mitezza dei proprietari sia molto generale; sta in fatto che gran parte dell'emigrazione dipende dalle condizioni intollerabili nelle quali, in alcune provincie, trovansi ridotti i piccoli proprietari rurali e i contadini. Devo, però, soggiungere che, pure in coteste stesse provincie, sonovi, fra i proprietari nobilissime eccezioni, vi sono proprietari che seguono le tradizioni di Cavour, di Ricasoli, degli agronomi toscani maestri (anche in questo) nella agricoltura e nella fratellanza che deve esi-

stere fra i proprietari ed i lavoratori della terra; ma non tutti quelli che dovrebbero e potrebbero, seguono questi nobilissimi esempi.

Presidente. È approvato il capitolo 27.

Capitolo 28. Caccia e pesca lire 28,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ambrosoli.

Ambrosoli. Tratterrò per pochi minuti la Camera sopra un argomento affatto locale, del quale non mi illudo la Camera possa interessarsi, ma che ha stretta relazione con un ramo importante della produzione nazionale.

Il capitolo 28 e il successivo comprendono la spesa per favorire la riproduzione del pesce ed il ripopolamento dei nostri laghi e dei nostri fiumi. Ora a me pare che, dal momento che, con lodevole pensiero, si è pensato a questo ramo della ricchezza nazionale, debba anche porsi mente alla applicazione delle disposizioni contenute nella legge del 1877, e nel regolamento del 1884, che appunto mirano a preservare la produzione del pesce dai troppo rapidi sistemi di distruzione.

In questo regolamento si trovano disposizioni d'indole affatto locale, sulle quali non si può affermare il pensiero della Camera, ma deve il Governo rimettersi ai Consigli locali.

Un articolo che concerne il mio lago di Como è l'articolo 31 del regolamento il quale stabilisce: " Nel lago di Como il divieto della pesca degli agoni si estende dal 1° maggio a tutto giugno. Nel detto lago la pesca colla rete *bedina* è permessa nell'epoca summentovata, ecc. "

Ora quest'articolo, in apparenza innocuo, ha conseguenze disastrose per la piscicoltura del lago di Como.

La rete *bedina*, che qui è indicata senz'altra definizione, è una di quelle pericolose reti a strascico o a sacco, che il Governo ha pensato opportunamente di proscrivere, e che è proscritta implicitamente dall'articolo 7 e dall'articolo 11 del regolamento. L'articolo 7 del regolamento dice: " è vietato pescando di smovere il fondo delle acque "; e l'articolo 11 rincalza: " è vietato di pescare con ogni sorta di reti a strascico che necessariamente sconvolgano il fondo delle acque. "

Ora, se queste reti *bedine* sono precisamente fra quelle colpite dagli articoli 7 e 11 del regolamento, io domando se non sia un fatto anormale che nel regolamento continui ad esistere l'articolo 31.

La Camera dei deputati si è già occupata della importantissima questione, e, nella tornata del 21 dicembre 1883, il deputato Robecchi diceva a questa proposito:

" Sul Lago di Como da qualche anno sono in